

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE E CAMPEROPOLI S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA PER AUTOCARAVAN ATTREZZATA IN VIA MORGOBBO PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA'.

L'anno duemilanove il giorno ____ del mese di _____ presso il Comune di San Pietro in Casale (di seguito denominato Comune), fra l'Ing. PERITORE Antonio, nato a Licata (AG) il 16.03.1966, nella sua qualità di Direttore Area Gestione Territorio del Comune, domiciliato per la carica presso il Municipio di S.Pietro in Casale, cod.fisc. 80062730371, autorizzato a questo a norma dell'art.21 del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e la Sig. ra Borsari Paola , nata a Bologna il 14/02/1965, residente in San Pietro in Casale, Via Soardina 79 , cod.fisc. BRSPLA65B54A944M, in qualità di Legale Rappresentante di Camperopoli s.r.l., con sede in San Pietro in Casale, Via Morgobbo 1516 A/B/C, C.F./P.IVA 02367471204, di seguito per brevità chiamato "Proprietà", la quale interviene in questo atto in nome e per conto di CAMPEROPOLI s.r.l., si conviene e stipula quanto segue

premesse che :

- CAMPEROPOLI s.r.l. è proprietaria dell'area censita al Catasto terreni del Comune di San Pietro in Casale al Foglio 60 Mappale 130;
- è stato rilasciato Provvedimento Finale Unico dal S.U.A.P. in data 14.05.2008 n. 223 per la costruzione di fabbricati per attività di rimessaggio;
- l'intervento edilizio prevedeva la cessione di un'area da destinare a verde pubblico della superficie di mq 626 (standard urbanistico)
- la "proprietà" ha chiesto, in luogo della cessione dello standard urbanistico di verde pubblico , la possibilità di realizzare un'area di uso pubblico per sosta di autocaravan attrezzata con pozzetto per lo scarico dei liquami per svuotamento serbatoi camper e con colonnina per il rifornimento di acqua;

- il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. ____ del _____ ha approvato la proposta di realizzazione dell'area di sosta attrezzata per autocaravan in luogo della cessione dell'area da destinare a verde pubblico come sopra individuata;

Tutto ciò premesso si stipula e conviene quanto appresso.

Art. 1

La Proprietà si impegna per sé e per i suoi aventi causa, a costruire, a propria cura e spese, un'area di sosta per autocaravan attrezzata con pozzetto per lo scarico dei liquami per svuotamento serbatoi camper e con colonnina per il rifornimento di acqua.

L'area verrà ubicata presso la sede di Camperopoli s.r.l. in Via Morgobbo, su terreno di proprietà della medesima Società, ed avrà un utilizzo pubblico con gestione ed oneri totalmente a carico della Proprietà per una durata di anni 15 (quindici).

La Proprietà, per tre anni dalla data di stipula della presente convenzione, non applicherà nessun onere per il servizio fornito.

Successivamente allo scadere del triennio, a seguito di verifica in ordine all'utilizzo del servizio ed ai relativi costi, le parti si riservano di definire una tariffa di fruizione del servizio medesimo, che non potrà comunque essere superiore ad € 2,50 per ogni ingresso. Sarà in ogni caso garantita, per tutta la durata della convenzione, la fruizione gratuita per i residenti nel Comune di San Pietro in Casale.

Detta area di sosta attrezzata per caravan sarà fruibile per tutto l'arco della giornata ed anche nelle giornate festive.

Art. 2

La planimetria che individua l'area di sosta e l'elaborato relativo alle attrezzature è allegata alla presente convenzione per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 3

A garanzia dell'esecuzione a regola d'arte delle opere di cui all'Art.1, la Proprietà ha consegnato polizza fidejussoria per un importo pari ad € 22.635,00 calcolato in base al valore delle monetizzazioni degli standard comunali vigenti al momento della presentazione della proposta di Camperopoli s.r.l.

Art. 4

Il mancato rispetto degli obblighi assunti con la presente convenzione, ferma la responsabilità e le sanzioni amministrative di cui agli artt. 7 e seguenti della Legge 28 Febbraio 1985 n.47 e sue modificazioni ed integrazioni, comporterà l'escussione, da parte dell'Amministrazione, della polizza fidejussoria depositata a garanzia di cui all'art.3.

Art. 5

La Proprietà si obbliga, in ogni caso, a sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo dell'area e dal comportamento del proprio personale, nell'espletamento di tutte le operazioni previste per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Art. 6

La presente convenzione alla sua scadenza potrà essere rinnovata, agli stessi patti e condizioni e fatti salvi gli eventuali adeguamenti previsti all'Art. 1, per un ulteriore periodo di anni 15 (quindici). Qualora la Proprietà dovesse cessare la propria attività in corso di validità della presente convenzione o in caso di mancato rinnovo alla scadenza di cui sopra, l'area di sosta con i relativi impianti e attrezzature entrerà in possesso dell'Amministrazione comunale a titolo gratuito.

Art. 7

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra le parti e che non sia possibile risolvere in via amichevole, è devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria e la relativa competenza viene individuata, di comune accordo, nel Foro di Bologna.

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio Arbitrale saranno anticipate dalla parte che ne richiede l'intervento e ripartite in base alle determinazioni del Collegio Arbitrale medesimo che dovrà pronunciarsi entro 90 giorni dalla sua costituzione.

p. IL COMUNE

LA PROPRIETA'

Ing. Antonio PERITORE